

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 140-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica nella seduta del 7 ottobre 1969 (V. Stampato 140)*

*modificato dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 9 dicembre 1970 (V. Stampato n. 1886)*

**presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione**

**(SCAGLIA)**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

**(COLOMBO EMILIO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 12 dicembre 1970*

—————  
**Contributo al Centro internazionale di studi di architettura  
« Andrea Palladio », con sede in Vicenza**  
—————

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

Al Centro internazionale di architettura « Andrea Palladio », in Vicenza, è concesso un contributo annuo di lire 20 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per ciascun esercizio finanziario, dal 1968 al 1976.

Il Centro internazionale, che ha personalità giuridica pubblica, è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

## Art. 2.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge il Centro internazionale di architettura « Andrea Palladio » predisporrà uno schema di statuto, contenente le norme per il suo funzionamento, che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato.

## Art. 3.

All'onere di lire 20.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1968 si provvede, anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 3523 del relativo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Quanto all'onere annuo, di pari importo, afferente al 1969 e al 1970, si provvede mediante riduzione, rispettivamente, dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per l'anno finanziario 1969, e del corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa dell'anzidetto Ministero per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

In favore del Centro internazionale di architettura « Andrea Palladio », in Vicenza, è autorizzata la concessione di un contributo di lire 40 milioni per l'anno finanziario 1970 e di lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1971 al 1978, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

All'onere di lire 40 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1970 si provvede rispettivamente a carico e a riduzione degli stanziamenti di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1969 e 1970. All'onere di lire 20 milioni, relativo all'anno finanziario 1971, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

*Identico.*